#### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

## COMUNICATO UFFICIALE N. 166/CGF (2012/2013)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 103/CGF- RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2012

#### **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Claudio Marchitiello, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €600,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRANTE EDOARDO,

**INFLITTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L./SAN CESAREO CALCIO DEL 4.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 e Com. Uff. n. 49 del 9.11.2012)

Con atto, spedito in data 8.11.2012, la società Renato Curi Angolana S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Renato Curi Angolana/San Cesareo, disputatasi in data 4.11.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni:

- ammenda di €600;
- squalifica fino al 28.11.2012, poi corretta in 3 gare effettive (vedi Com. Uff. n. 49 dell'8.11.2012) nei confronti del calciatore, Ferrante Edoardo.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 13.11.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Renato Curi Angolana S.r.l. faceva pervenire, in data 20.2.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato.

Con il primo motivo di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento blasfemo e gravemente ingiurioso nei confronti del Direttore di gara, tenuto dal predetto tesserato.

Quanto, invece, alla sanzione pecuniaria, inflitta alla società ricorrente, quest'ultima non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'Assistente arbitrale (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Renato Curi Angolana/San Cesareo, disputatasi in data 4.11.2012.

In ordine, poi, all'entità della sanzione irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata in misura proporzionata rispetto alla condotta, posta in essere dai sostenitori della società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIANO FABIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 51 dell'11.11.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara Budoni/Sora del dell'11.11.2012, ha inflitto al calciatore Siano Fabio la squalifica per 3 gare effettive per "avere al termine della gara rivolto in modo plateale gesto irridente all'indirizzo di un A.A. venendo quasi a contatto fisico col medesimo".

La società reclamante evidenziava, sostanzialmente, attraverso i propri motivi di doglianza, che la sanzione applicata dal Giudice di prime cure appariva eccessiva in relazione alla tenuità della condotta posta in essere dal proprio calciatore e, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica.

Ciò premesso, questa Corte, fermo restando la censurabilità del gesto posto in essere dal Siano, ritiene che la sanzione irrogata possa essere mitigata.

L'avere il calciatore, infatti, applaudito ironicamente il Direttore di gara, senza che vi sia stato alcun contatto fisico, come evidenziato dallo stesso nel proprio referto, integra una condotta gravemente antisportiva nei confronti dell'Ufficiale di gara come prevista e punita ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone), riduce la sanzione inflitta al calciatore Siano Fabio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

# 3. RICORSO SIG. CLAUDIO BIANCHINI AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria)

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria riunita in speciale Collegio di garanzia elettorale con nota telegrafica datata 20.11.2012, ricevuta il successivo giorno 21.11.2012 alle ore 10:35, dava comunicazione al sig. Bianchini Claudio dell'esito delle verifiche del procedimento elettorale, ove veniva dichiarata la non idoneità della sua candidatura al Consiglio Direttivo del Comitato regionale Umbro – quadriennio 2012/2016 - per non aver raggiunto il *quorum* previsto.

Con atto del 21.11.2012 il Bianchini preannunciava ricorso avverso il citato provvedimento cui seguiva in data 22.11.2012 la presentazione dei motivi.

Nell'impugnazione il ricorrente deduceva:

- errata applicazione dell'art. 8, lett. n) Regolamento Elettorale L.N.D. per come richiamato nel corpo del provvedimento di esclusione impugnato alla sua candidatura;
- irregolarità commesse, a suo dire, dagli altri concorrenti alla medesima carica, che avrebbero composto un preordinato cartello volto ad escluderlo dalla competizione elettorale.
- Irregolarità formale nella indicazione del mittente il telegramma contenente il provvedimento gravato.

Alla luce di detti vizi, concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, per la riforma della decisione impugnata con riammissione della propria candidatura.

Ciò posto, questa Corte rileva l'inammissibilità del ricorso.

Ed invero dal tenore dei motivi, emerge chiaramente che lo stesso avrebbe dovuto essere comunicato alle controparti, individuabili nei candidati concorrenti alla medesima carica cui aspirava il sig. Bianchini per come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37 C.G.S..

Detta omissione determina, come sopra cennato, in assenza di valido contraddittorio instaurato, la dichiarazione di inammissibilità.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Bianchini Claudio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. MATTEO MONETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2013 INFLITTA SEGUITO GARA ROSIGNANO SEI ROSE/SAN MINIATO TUTTOCUOIO DELL'11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

Il signor Matteo Moneta, calciatore della G.S.D. Rosignano Sei Rose, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012 relativa alla partita G.S.D. Rosignano Sei Rose/San Miniato Tuttocuoio dell' 11.11.2012 con la quale veniva comminata allo stesso la squalifica sino al 15.11.2013 con la seguente motivazione: "a gioco fermo afferrava per il collo, con entrambe le mani, uno degli Assistenti Arbitrali esercitando una rilevante pressione. Contemporaneamente spingeva all'indietro l'Ufficiale di gara contro la rete di recinzione facendolo indietreggiare di circa due metri. La pressione delle mani sul collo, esercitata per circa cinque secondi, cagionava all'Assistente Arbitrale intensa sensazione dolorifica. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19, comma IV, lettera d) C.G.S. in considerazione della estrema gravità della condotta violenta del calciatore, desumibile anche dalle particolari modalità dell'aggressione, sintomatica, detta condotta, della totale assenza nel suo autore dei principi e dei valori, ben delineati nell'art. 1 comma 1, C.G.S., che devono permeare, sempre e comunque, l'attività sportiva".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha rilevato la eccessività della sanzione in relazione alla prescrizione contenuta nella norma richiamata dal Giudice Sportivo che prevede una sanzione da otto giornate a una squalifica a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. A dire dello stesso la sua condotta non sarebbe stata tale da giustificare una sanzione notevolmente superiore rispetto al minimo edittale previsto. Inoltre sempre a dire del ricorrente non vi sarebbe stata la valutazione delle circostanze attenuanti del caso, quale la mancata produzione di eventi effettivamente lesivi dell'incolumità fisica dell'Assistente Arbitrale.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Assistente dell'arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo. Infatti il comportamento del ricorrente si è concretato in una condotta particolarmente violenta nei confronti di uno degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Matteo Moneta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 6 febbraio 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete